



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

URBANISTICA - EDILIA - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 667

del 12/11/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AVV. ARRIGO ALBERTO GIANOLIO DELLO STUDIO LEGALE GIANOLIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA RISOLUZIONE DELLA PROBLEMATICHE INERENTE ALLA PREVISIONE DELLA RETE DUALE NEI PIANI ATTUATIVI GIA' CONVENZIONATI A SEGUITO DELL'EFFICACIA DEL PGT. IMPEGNO DI SPESA..

CIG: B90C611756

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 30/12/2024 ad oggetto “Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2025 - 2027 – Approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 30/12/2024 ad oggetto “Bilancio di previsione 2025-2027 e allegati e piano degli indicatori di bilancio 2025-2027 – Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 30/12/2024 ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2027 – Parte contabile e affidamento dei capitoli del PEG ai Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28/03/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PIAO 2025-2027”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024 DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19 agosto 2024, esecutiva con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- il Decreto Sindacale n. 21 del 31/07/2025 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area 4 – Urbanistica-Edilizia Privata-SUE-Alloggi ERP-Protezione Civile”;

PREMESSO:

- che dal 31/08/2011 il Comune di Porto Mantovano è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 31/01/2011, approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n°56 del 18/07/2011 ed efficace dal 31/08/2011 quale data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) avvenuta sul bollettino n°35 - Serie Avvisi e Concorsi del 31/08/2011
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/07/2012 è stato approvato definitivamente il nuovo “Regolamento Edilizio Comunale” precedentemente adottato con deliberazione di C.C. n°27 del 13/04/2012;
- che l'art. 110 del suddetto Regolamento Edilizio Comunale, in adempimento dell'art. 146, co. 2 del D.Lgs 152/2006 (ex art. 25, co. 3 del D.Lgs 152/'99) e discendente art. 6, co. 1, lett. b) del

R.R. 2/2006 prevede alla lettera b) del terzo capoverso che: *“i piani esecutivi riguardanti l’urbanizzazione di aree inedificate impegneranno gli Operatori interessati, sia alla realizzazione della doppia rete idrica, che alla realizzazione del pozzo di approvvigionamento dell’acqua non potabile sempre che il progetto comunale delle reti idriche non disponga diversamente”*;

DATO ATTO che, in ragione della suddetta norma il Comune ha prudentemente inserito per i piani attuativi presentati successivamente all’entrata in vigore della suddetta norma (30/07/2012) l’obbligo, per le ditte lottizzanti, di integrare le normali opere di urbanizzazione con l’esecuzione di una rete di adduzione idrica di acqua non potabile (cosiddetta rete duale);

CONSIDERATO che:

- durante la fase di urbanizzazione dei nuovi piani di lottizzazione è emersa la problematica relativa sia alle specifiche esecutive di tale rete che alla gestione della stessa in quanto trattasi di servizio non di competenza dell’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (AQA spa), né dell’Autorità d’Ambito Territoriale (A.A.T.O.);
- tali problematiche sono state sostanzialmente confermate e integrate dagli altri contributi degli enti preposti quali Tea Acque spa – ora AQA spa, Provincia di Mantova che il Comune ha inteso acquisire;

VISTI pertanto i pareri degli Enti interpellati e preso atto che la suddetta norma regolamentare discende da vigenti normative regionali e nazionali (RR 2/2006 e art.146 del D.Lgs 152/2006) e che in particolare, il comma 2 del citato art. 146, dispone che la previsione, negli strumenti urbanistici, delle reti duali per l’utilizzo di acque non potabili debba essere compatibile con *“l’assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili”*;

ATTESO che il quadro tecnico normativo sopra delineato sostanzia e certifica una sostanziale impossibilità tecnica ed economica circa l’adempimento alla previsione di realizzazione della rete duale, in quanto:

- A la rete realizzata solo nei nuovi piani attuativi rimarrebbe isolata in quanto non esistente nei quartieri residenziali più datati e/o contigui ai piani attuativi obbligati;
- B i singoli edifici presenti nell’intero territorio comunale risultano privi – al loro interno – del doppio impianto idrico funzionale alla doppia rete (allacciamento all’acquedotto pubblico e allacciamento alla rete non potabile) in quanto dotati del solo impianto idrico di adduzione alla rete del pubblico acquedotto e l’esecuzione delle opere necessarie per collegare gli stessi edifici di proprietà privata alla rete duale (esistente o prevista), comporterebbe un aggravio di costi sul privato oltre che problemi gestionali per gli stessi;
- C sotto il profilo ambientale la perforazione di pozzi comporterebbe da un lato problematiche di gestione della falda acquifera, dall’altro un onere di gestione a carico dell’Ente sostenibile unicamente con la creazione con una struttura organizzativa dedicata; si pensi all’autorizzazione di pozzi tramite conferenze dei servizi in Provincia, gli obblighi di cui alla legge 464/1984 anche nei confronti di ISPRA, i registri e le denunce annuali di prelievo ecc.;
- D oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti i cui costi potrebbero (probabilmente) essere gestiti qualificando l’intero servizio pubblico locale a rilevanza economica ai sensi del d.lgs 201/2022, il che comporterebbe l’obbligo di una tariffazione a copertura dei costi di gestione che nemmeno AATO è in grado di prevedere tanto meno il Comune;

DATO ATTO che le singole ditte lottizzanti interessate dagli ambiti di espansione convenzionati successivamente all’efficacia del vigente PGT, hanno manifestato la necessità di addivenire ad una

risoluzione della problematica affinché i medesimi soggetti attuatori potessero operare e realizzare le opere nella correttezza e chiarezza prima della fase finale di collaudo tecnico-amministrativo e conseguente cessione al Comune;

CONSIDERATO che al fine di superare le criticità descritte in premessa l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n°150 del 04/11/2025, ha preso atto della problematica ed ha fornito al Responsabile dell'Area 4 – geometra Elena Bombana – l'atto di indirizzo operativo per individuare il corretto percorso tecnico amministrativo necessario a superare la suddetta criticità, presente in numerosi piani attuativi, nel rispetto sostanziale dei termini contrattuali stabiliti dalle singole convenzioni urbanistiche di comparto;

RAVVISATA pertanto la necessità, nell'ambito dell'aspetto relativo al corretto iter amministrativo, di conferire un incarico di assistenza al RUP ad un professionista esterno, qualificato nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, per tale particolare procedimento inerente sia alla materia urbanistica che amministrativa e legale;

DATO ATTO che:

- la procedura avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che consente *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, c. 1, lett. d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- l'art. 17, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO altresì che l'affidamento del contratto e la sua esecuzione avvengono in osservanza del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, vale a dire con massima tempestività e miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, nonché del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del Codice menzionato;

RITENUTO, a tale riguardo, di interpellare l'AVV. ARRIGO ALBERTO GIANOLIO DELLO STUDIO LEGALE GIANOLIO AVV. ALBERTO ARRIGO & GIANOLIO AVV. PAOLO, di comprovata esperienza in materia di urbanistica e di procedure amministrative con studio professionale in MANTOVA, via Acerbi, n. 27;

VALUTATE e confermate le competenze dell'Avv. Arrigo Alberto Gianolio, in possesso di comprovata, consolidata ed approfondita conoscenza della disciplina in materia urbanistica e di procedure amministrative;

VERIFICATA la sua disponibilità al servizio oggetto del presente atto;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto all'AVV. ARRIGO ALBERTO GIANOLIO DELLO STUDIO LEGALE GIANOLIO AVV. ALBERTO ARRIGO & GIANOLIO AVV. PAOLO, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

CONSIDERATI:

- l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché l'art. 225, c. 2 del medesimo Codice che stabilisce l'efficacia delle disposizioni in materia di digitalizzazione a partire dal 1° gennaio 2024;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 con cui viene adottato il comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione, prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);
- il parere MIT n. 2196/2023 con cui il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero ha precisato che anche per i piccoli affidamenti d'importo inferiore ad € 5.000,00 è obbligatorio l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

VISTA l'offerta presentata dall'AVV. ARRIGO ALBERTO GIANOLIO DELLO STUDIO LEGALE GIANOLIO AVV. ALBERTO ARRIGO & GIANOLIO AVV. PAOLO per il l'importo di € 2.918,24 (€ cassa e IVA 22% comprese)

CONSIDERATO che la somma di € 2.918,24 per l'affidamento del servizio in oggetto trova idonea copertura finanziaria nel Bilancio dell'Ente al capitolo di spesa 114001172/0 "Spese per Piano Governo Territorio e altri Strumenti Urbanistici";

DETERMINA

- 1 DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2 DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, all'AVV. ARRIGO ALBERTO GIANOLIO DELLO STUDIO LEGALE GIANOLIO AVV. ALBERTO ARRIGO & GIANOLIO AVV. PAOLO di Mantova, con studio in via Acerbi, 27 a Mantova, l'incarico di assistenza al RUP nell'ambito dell'iter amministrativo procedurale necessario per addivenire alla corretta risoluzione tecnico-amministrativa e legale della problematica relativa alla c.d. "rete duale" meglio descritta in premessa;
- 3 DI IMPEGNARE l'importo di € 2.918,24 (comprensivo di cassa e IVA di legge 22%) per l'incarico di cui al punto precedente e come meglio dettagliato nelle premesse, al seguente capitolo di spesa:

importo	capitolo	descrizione	anno
€ 2.918,24	114001172/0	Spese per Piano Governo Territorio e altri Strumenti Urbanistici	2025

- 4 DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione del presente lavoro avverrà entro il 31/12/2025;
- 5 DI DARE ATTO che:

- ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'area edilizia urbanistica, geom. Elena Bombana;
- sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- in capo Al Responsabile dell'area edilizia urbanistica, geom. Elena Bombana non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente su "*Amministrazione Trasparente*";
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199

Lì, 12/11/2025

IL RESPONSABILE DI SETTORE

BOMBANA ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)